

**Cod. 27_11
FAQ 8 del 14 febbraio 2012**

D.1

Entrambi i documenti di progetto Relazione Tecnica illustrativa e Capitolato Speciale individuano i requisiti minimi necessari per la partecipazione all'appalto cod. 27_11 ma con qualche differenza. Infatti mentre la "Relazione tecnica illustrativa" stabilisce all'articolo 8 che chi intende concorrere all'aggiudicazione dell'appalto deve aver conseguito negli ultimi tre esercizi "una cifra d'affari relativa a servizi nel settore oggetto della gara pari almeno a 1,5 volte l'importo a base d'asta", il Capitolato Speciale richiede che il fatturato sia almeno pari a all'importo a base d'asta. Quale documento devo prendere in considerazione per comprendere quale siano i requisiti minimi effettivi?

R.1

Si conferma che i requisiti esatti e puntualmente illustrati sono quelli indicati dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il requisito indicato nella Relazione Tecnica per ciò che concerne la cifra d'affari (1,5 volte l'I.b.a.) riporta un semplice errore materiale.

D.2

La Relazione Tecnica Illustrativa all'ATTIVITÀ 4 Corsi di formazione. Stabilisce che "L'attività di formazione dovrà prevedere almeno quindici giornate complessive di attività d'aula su ambiti tematici definiti e pubblicizzati e in parte richiamati nell'attività quattro". Si chiede quali siano queste attività.

R.2

Si chiarisce che gli ambiti tematici minimi sono quelli richiamati nell'Attività 5 e non nell'attività quattro come indicato per un mero errore materiale derivante dalla rinumerazione delle attività esplicitate dalla Relazione Tecnica Illustrativa. Dette tematiche minime vertono su:

- **La documentazione amministrativa da presentare in sede di gara**
- **Raggruppamenti, Avvalimento e altri istituti per la partecipazione alle gare**
- **Compilazione della documentazione per la partecipazione alle gare**
- **Come presentare offerta (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa)**
- **Benchmarking: realtà vincenti nel territorio italiano**
- **L'offerta economicamente più vantaggiosa**
- **Accesso agli atti**
- **Privativa industriale**
- **Strumenti operativi per la riscossione dei crediti nei confronti delle stazioni appaltanti**
- **Project financing come volano per la crescita economica. Stimolare e incentivare la presentazione di progetti per forniture e servizi non programmati dalle stazioni appaltanti**
- **Obblighi e aspetti fiscali in materia di appalti di forniture e servizi**
- **Tutela dell'ambiente**
- **Sicurezza e condizioni di lavoro**

D.3

Stando ai requisiti minimi richiesti dal bando a pag. 10 sembra obbligatoria l'iscrizione alla CCIAA. L'iscrizione alla CCIAA è quindi obbligatoria per tutti i componenti di una ipotetica RTI? Nello specifico, nel caso in cui uno dei soggetti dell'RTI fosse una Università (quindi non soggetta all'iscrizione alla CCIAA), questa può partecipare all'RTI?

R.3

Sul tema inerente alla partecipazione agli appalti pubblici da parte di operatori economici differenti dalle società si è espresso più volte sia il giudice amministrativo nazionale, sia il giudice comunitario il quale ha interpretato (Corte di Giustizia UE , sez. IV, sentenza 23.12.2009 n° C-350/08) il termine "operatore economico" in modo assolutamente estensivo inglobando anche i soggetti *che "non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche"*.

In tal senso si rinvencono numerose sentenze del giudice amministrativo nazionale come quella del Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 16/06/2009 n. 3897 d.lgs 163/06 Articoli 34 - Codici 34.1, richiamata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per confermare il fatto che *"Non v'è quindi ragione di escludere che anche soggetti economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possano soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di servizi" ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attese la personalità giuridica che le fondazioni vantano e la loro capacità di esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro scopi e sempre che quest'ultima possibilità trovi riscontro nella disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico"*.

Tutto ciò premesso, si può intendere come prevalente l'interpretazione estensiva del concetto di operatore economico a soggetti differenti dalle società, quindi non obbligate o non tenute all'iscrizione alla Camera di Commercio. **Per ovviare alla mancanza di detto documento**, finalizzato alla comprova dell'idoneità professionale, resta in capo all'operatore economico differente dalla società, **l'obbligo di dimostrare** di avere una **disciplina statutaria** che presenti elementi oggettivi quali, a titolo meramente esemplificativo, **l'offerta di beni e servizi** da scambiare con altri soggetti, nell'ambito quindi di **un'attività di impresa** anche **quando non sia l'attività principale dell'organizzazione**.

D.4.

Come si deve intendere il requisito di analogia relativamente all'esecuzione di contratti analoghi per comprovare il possesso dei requisiti di natura tecnica?

R.4.

L'analogia, partendo dal costrutto logico rinvenibile nella Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici deve essere *"intesa come coerenza tecnica tra la natura"* dei lavori eseguiti e quelli oggetto dell'appalto".

Si rimarca quindi, che il concetto di analogia ben si discosta da quello di identità.

Alla stazione appaltante fa capo la facoltà interpretativa che consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra appalti eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo alla partecipazione alla gara.

Si chiarisce infine che nonostante la "lex specialis" di gara richieda ai concorrenti di possedere il requisito di avere svolto servizi analoghi e non identici, ciò non autorizza il concorrente a dilatare il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell'appalto.

D.5.

Con riferimento all'ATTIVITÀ 1, come descritta all'art. 4 della Relazione Tecnica Illustrativa, si richiede di chiarire se i campioni delle stazioni appaltanti presenti sul territorio regionale, presso cui eseguire le interviste, nonché quelli delle imprese, presso cui eseguire le indagini quantitative, verranno selezionati da Sardegna Ricerche e fornite all'aggiudicatario, ovvero dovranno essere selezionati dell'aggiudicatario stesso.

R.5.

Ogni attività è a cura e carico dell'Appaltatore. Resta ferma tuttavia, la validazione del piano di lavoro da parte di Sardegna Ricerche.

D.6.

Con riferimento all'ATTIVITÀ 3, come descritta all'art. 4 della Relazione Tecnica Illustrativa, si richiede di specificare se i costi vivi relativi all'organizzazione di ciascuna attività congressuale, workshop e forum (Es. stampa materiale informativo; costi coffee break; etc.), sono da considerarsi a carico di Sardegna Ricerche, ovvero dell'aggiudicatario.

R.6.

Ogni attività è a cura e carico dell'Appaltatore

D.7.

Con riferimento all'ATTIVITÀ 3, come descritta all'art. 4 della Relazione Tecnica Illustrativa, si richiede di specificare se le spese di locazione degli spazi necessari per ciascuna attività congressuale, workshop e forum, sono da considerarsi a carico di Sardegna Ricerche, ovvero dell'aggiudicatario.

R.7.

Ogni attività è a cura e carico dell'Appaltatore

D.8.

Con riferimento all'ATTIVITÀ 7, come descritta all'art. 4 della Relazione Tecnica Illustrativa, si richiede di chiarire se i laboratori e work group siano indirizzati esclusivamente agli operatori economici sardi, ovvero a tutti i destinatari dei corsi di formazione (operatori economici sardi, PA, personale di Sardegna Ricerche coinvolto nel progetto di creazione dello Sportello appalti e stazioni appaltanti presenti nel Parco scientifico – Polaris)

R.8.

La documentazione progettuale lascia al candidato la libertà di specificare il tema richiesto in totale libertà con la propria offerta

D.9.

Con riferimento alle "Modalità di presentazione delle offerte", dato che all'art. 4 del disciplinare non si fa riferimento ad una specifica busta che contenga la documentazione amministrativa, si chiede di specificare se la suddetta documentazione debba essere contenuta nel plico generale o, come per la documentazione tecnica ed economica, in un'apposita busta riportante l'indicazione "Busta Documentazione Amministrativa".

R.9.

Il candidato può presentare la documentazione amministrativa indistintamente o racchiusa in apposita busta "Documentazione amministrativa" o libera all'interno del plico generale.

D.10.

In riferimento alla attività 1 (come descritta nella "relazione tecnica illustrativa") si chiede:

1 - i dati riguardanti la partecipazione delle imprese sarde agli appalti pubblici (categorie merceologiche, aggiudicazioni/esclusioni, cause di esclusione, ...) saranno resi disponibili da Sardegna Ricerche (ovvero da Consip) o in caso di risposta negativa, Sardegna Ricerche ritiene quale base l'output della indagine quantitativa sul campione di 60 imprese (30+30), previste dalla attività 1?

R.10.

I dati i dati riguardanti la partecipazione delle imprese sarde agli appalti pubblici (categorie merceologiche, aggiudicazioni/esclusioni, cause di esclusione, ...) devono essere ottenuti dall'Appaltatore in fase di esecuzione dell'Attività 1.

Le indagini quantitative relative alle sole imprese devono riguardare almeno:

- 30 imprese (se esistenti) operanti nella fornitura di beni **per ognuna** delle categorie merceologiche relative alla **fornitura di beni** stabilite dalla TABELLA 1 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE

- almeno 30 imprese (se esistenti) operanti nella fornitura di servizi **per ognuna** delle categorie merceologiche relative a **servizi** stabilite dalla TABELLA 1 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE;

Per le interviste alle stazioni appaltanti si rimanda sempre a quanto stabilita dalla Relazione tecnica illustrativa

D.11

Cosa si intende per "concludere indagini"? è corretto interpretare l'attività come una azione di analisi, trattamento, sistematizzazione di dati grezzi resi disponibili dalla stazione appaltante?

R.11

Come indicato alla precedente R.10, le azioni relative all'Attività 1 e quindi i dati richiesti per l'Analisi di mercato in oggetto, sono onere e a cura dell'Appaltatore

D.12

In riferimento alla attività 2 (come descritta nella "relazione tecnica illustrativa") si chiede:

D.12.1

1 - al primo e secondo punto dell'ultimo elenco della prima pagina di descrizione della attività 2, quale orario e calendario lavorativo si intende quando si fa riferimento ad "ore lavorative"?

R.12.1

Ci si riferisce alla settimana lavorativa ordinaria dal lunedì al venerdì dalle h.8 alle h. 17:30

D.12.2

2 -in riferimento al modulo di business intelligence, si chiede: tra gli obiettivi di Sardegna Ricerche, c'è l'interesse di avere la possibilità di gestione autonoma dei report di business intelligence?

R.12.2

Allo scadere dell'appalto lo sportello dovrà agire in piena autonomia

D.12.3.

3 - la soluzione di piattaforma di business intelligence che ci si attende, deve essere necessariamente web-based?

R.12.3

I candidati possono rispondere presentando le loro soluzioni sempre nel rispetto delle richieste stabilite da Sardegna Ricerche con i documenti di gara. Nello specifico viene richiesto il servizio di hosting o cloud computing.

D.13

In riferimento alla attività 4 (come descritta nella "relazione tecnica illustrativa") si chiede: quale è il numero esatto di giornate minime di formazione richieste? in particolare è corretta la interpretazione di 30 giornate complessive così ripartite?

- 15 "giornate complessive" (come da definizione sul testo della relazione tecnica illustrativa) rivolte a operatori economici e pubblici (ripartite in 2 corsi paralleli della durata presumibile di 7g + 1g di plenaria)

- 15 giornate di formazione alla struttura interna di Sardegna Ricerche

R.13

Riprendendo quanto stabilito dalla Relazione tecnica illustrativa vengono richieste:

- almeno **quindici giornate complessive** di attività d'aula su ambiti tematici definiti e pubblicizzati e in parte richiamati nell'attività quattro.
- **quindici giornate di formazione** da destinarsi al personale di Sardegna Ricerche coinvolto nel progetto di creazione dello Sportello appalti e alle stazioni appaltanti presenti nel Parco scientifico - Polaris.

Con riferimento alla formazione rivolta agli operatori economici e stazioni appaltanti, la stessa Relazione specifica che "**ciascuna giornata dovrà concludersi con una seduta comune di**

incontro tra domanda e offerta". Ciò significa che ogni giornata di formazione sarà strutturata in due fasi:

I fase giornata di formazione: 2 sessioni parallele, 1 per gli operatori economici e 1 per le stazioni appaltanti

II fase giornata di formazione: sessione comune per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti

D.14

Può un'Azienda Speciale di una Camera di Commercio comprovare il possesso del requisito relativo al fatturato degli ultimi tre esercizi per servizi nel settore oggetto della gara tramite puntuale rendicontazione delle attività svolte e del percepimento della relativa contribuzione, non suscettibile di fatturazione, evidenziata in apposita voce del proprio bilancio?

R.14

Di seguito si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5808/2008 del 25 novembre, la quale indica come con il termine "fatturato" si "*individua non il complesso degli affari svolti in un determinato arco di tempo, ma quello ricompreso in un determinato esercizio finanziario, e pertanto può essere determinato unicamente con riferimento ai bilanci di esercizio (che, come noto, costituiscono il riferimento temporale convenzionale in materia contabile e finanziaria)*". Si legga detta definizione di "fatturato" in un'ottica tipicamente comunitaria e ormai anche nazionale, come indicato in risposta al quesito 3, che in nome della favor participationis e della concorrenza consentono la partecipazione alle gare d'appalto di operatori economici come Università, Fondazioni, ecc., i quali pur non emettendo fattura, come accade per le ordinarie imprese commerciali, registrano i dati economici e finanziari per il tramite dei bilanci.

I bilanci saranno quindi i documenti cui ci si riferirà per la comprova del possesso del requisito in questione.

D.15

"Premesso che il capitolato di gara in oggetto prevede all'art. 2 punto A), come requisito di capacità tecnico professionale l'aver eseguito, con esito positivo, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, contratti analoghi per servizi nel settore oggetto della gara per un importo pari a € 297.520,66;

Premesso che a tale procedura intende partecipare un'azienda speciale di CCIAA, qualificandosi per la categoria A "animazione e divulgazione", che svolge attività di:

- Organizzazione di Workshop, Incontri Tecnici e Seminari finalizzati alla promozione delle opportunità europee, nazionali, regionali rivolte alle PMI
- Organizzazione di eventi di varia natura, con iniziative dirette nei mercati esteri e/o invito di operatori economici stranieri, con l'obiettivo di creare nuove opportunità per le PMI;
- Organizzazione di Fiere internazionali & Progettazioni co-finanziate per l'internazionalizzazione
- Servizi di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni internazionali
- Comunicazione via web delle News di finanza agevolata monitorate con la consultazione di fonti ufficiali
- Divulgazione online di Schede Tecniche informative inerenti bandi applicativi delle misure agevolative in vigore a favore delle PMI

Premesso che per costante giurisprudenza, in riferimento al concetto di analogia, deve essere intesa non nell'accezione di prestazioni identiche, ma di quelle che, pur discostandosi da quanto richiesto dalle stazioni appaltanti, pervengano peraltro, ancorché tramite diverse modalità operative, allo stesso risultato finale; e che tale espressione "servizi analoghi", deve considerarsi inclusiva di prestazioni che, pur non coincidendo con i servizi oggetto dell'appalto, presentino tuttavia elementi di similitudine tali da risultare accomunate alle altre dall'appartenenza ad un'unica materia; materia nella fattispecie individuabile nella categoria "animazione e divulgazione";

SI CHIEDE A CODESTA STAZIONE APPALTANTE SE LE ATTIVITÀ SOPRA DESCRITTE RIENTRANO TRA QUELLE OGGETTO DI CATEGORIA PREVALENTE “ANIMAZIONE E DIVULGAZIONE”.

R.15

Si conferma quanto chiarito con la precedente **R4** con la quale si stabilisce che “*Alla stazione appaltante fa capo la facoltà interpretativa che consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra appalti eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo alla partecipazione alla gara.*”

Si chiarisce infine che nonostante la “lex specialis” di gara richieda ai concorrenti di possedere il requisito di avere svolto servizi analoghi e non identici, ciò non autorizza il concorrente a dilatare il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell'appalto”.

L’insieme di attività indicate dal “richiedente” parrebbero possedere la caratteristica di analogia. Il condizionale in tale caso è d’uopo per il fatto che non ci può essere alcuna conferma oggettiva in tal senso, se non in seguito all’analisi concreta delle attività eseguite. Si ribadisce che detta analisi può avvenire in concomitanza della verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara relativamente all’aggiudicatario, al secondo in graduatoria, ai soggetti sorteggiati, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di effettuare le stesse verifiche a campione.

D.16

- Premesso che la relazione tecnica illustrativa a pag. 4 nel descrivere le singole attività, in riferimento alla attività 1 prevede la conclusione di indagini quantitative che interessino campioni selezionati di almeno 30 imprese (se esistenti) operanti nella fornitura di beni per ognuna delle categorie merceologiche relative alla fornitura di beni stabilite dalla TABELLA 1 e la selezione di altre 30 imprese (se esistenti) operanti nella fornitura di servizi per ognuna delle categorie merceologiche relative a servizi stabilite dalla TABELLA 1 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE;

- Premesso che le categorie relative alla FORNITURE elencate nella TABELLA1 risultano essere le n.19, mentre le categorie relative alla SERVIZI elencate nella TABELLA1 risultano essere le n.25;

- Premesso che nella domanda D.10 pubblicata con la FAQ 6 del 13 febbraio 2012, il richiedente sembra indicare che l’indagine quantitativa dovrà svolgersi su un campione di complessive n. 60 imprese (30+30);

SI CHIEDE a Codesta Spettabile Stazione appaltante di chiarire se le indagini quantitative dovranno svolgersi su un campione costituito da un totale di n. 60 imprese (30 di Forniture + 30 di Servizi), come prospettato nel quesito D.10, o se diversamente il campione dovrà essere composto complessivamente da almeno n. 1.320 imprese, in quanto rapportato al numero di 30 imprese per ogni singola categoria di FORNITURE (30 imprese x 19 categorie di forniture = 570) e 30 imprese per ogni singola categoria di SERVIZI (30 imprese x 25 categorie di servizi = 750).

R.16

L’indagine a campione deve essere effettuata almeno su 30 imprese che operano nell’ambito dei servizi e 30 nell’ambito delle forniture. Tale dato è minimo e imprescindibile. Le offerte stabiliranno ogni aspetto operativo che ciascun candidato intende attuare in caso di aggiudicazione.

Si ricorda che le stesse offerte, relativamente all’Attività 1, verranno valutate sulla base dei seguenti fattori ponderali e collegati criteri motivazionali:

Fattori ponderali	Criteri motivazionali
Articolazione della proposta	Verrà valutata la rispondenza delle attività proposte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara nonché le eventuali attività

	aggiuntive proposte con riferimento agli obiettivi da perseguire nel programma
Metodologie proposte	Verrà valutato il set di metodologie e strumenti proposti per lo svolgimento delle varie attività in termini di efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi da conseguire nell'intero programma
Articolazione e organizzazione del gruppo di lavoro	Verrà valutata la composizione del team di lavoro (es. attività di formazione: ambiti di competenza del corpo docente in funzione della composizione delle classi) e la struttura organizzativa di gestione delle attività
Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro	Verrà valutato il CV dei componenti il gruppo di lavoro con particolare riferimento alla specifica attività svolta (es. competenze economico-giuridiche in materia di appalti pubblici; esperienze professionali nella gestione delle procedure d'appalto per la fornitura di beni e servizi nel mercato regionale, nazionale e comunitario, coaching, etc.)

D.17

Bando di Gara (punto III.2.2 – Capacità economico finanziaria). Cosa si intende per “aver conseguito negli ultimi 3 esercizi un fatturato pari all’importo a base d’asta...”?

Si chiede di chiarire se per ultimi 3 esercizi si intendono gli esercizi 2008-2009-2010, ovvero 2009-2010-2011.

R.17

I bilanci approvati potranno essere quelli relativi agli esercizi 2008-2009-2010

D.18

Relazione tecnica illustrativa, par. 4 – punto 14°: “mappare” gli appalti delle imprese sarde per territorio e ambiti produttivi merceologici.

Si chiede di confermare che il riferimento agli appalti è un mero errore materiale pertanto il punto 14° è da interpretare quale attività volta a “mappare” le imprese sarde per territorio e ambiti produttivi merceologici.

R.18

Si conferma quanto espresso dalla “Relazione tecnica illustrativa” con il mappare” gli appalti delle imprese sarde per territorio e ambiti produttivo merceologici intendendo con tale periodo la volontà di fotografare le imprese, suddivise per area territoriale e ambito merceologico, che partecipano al mercato degli appalti pubblici spingendosi sino all’analisi del dato relativo alle imprese che invece non partecipano evidenziando le motivazioni di tale scelta.

D.19

E’ possibile costituire un **RTI** di tipo **misto**?

R. 19

Sì.

D. 20

In caso di aggiudicazione della gara le mandanti fatturano direttamente a Sardegna Ricerche?

R. 20

I pagamenti verranno effettuati tramite l'operatore capogruppo, sebbene in presenza di fatturazioni separate dei singoli associati

D. 21

- "Premesso che per la partecipazione alla gara in oggetto, 2 aziende speciali e 1 impresa intendono presentarsi con RTI MISTO così composto:
RTI ORIZZONTALE Azienda Speciale A + Azienda Speciale B per la categoria prevalente (A "animazione e divulgazione") con integrazione VERTICALE con un' impresa C per le categorie scorporabili (B "formazione e consulenza", C "analisi di mercato", D "sviluppo software");
- Premesso che le quote assunte dalle singole imprese all'interno del RTI MISTO sono così suddivise:
Azienda Speciale A: 60% della categoria prevalente (A)
Azienda Speciale B: 40% della categoria prevalente (A)
impresa C: 100% delle categorie scorporabili (B – C –D)
- Premesso che il capitolato di gara all'art. 2 punto B) nel disciplinare i requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati, in riferimento alle ATI ORIZZONTALI precisa che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti dalla capogruppo (mandataria) per una cifra pari al 60% e la rimanente quota pari al 40% dalla mandante (nel caso di associazioni con una sola mandante) o cumulativamente da tutte le mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una quota minima pari al 10% di quanto richiesto cumulativamente;
- Premesso che il capitolato di gara all'art. 2 punto B) nel disciplinare i requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati, in riferimento alle ATI VERTICALI precisa che i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente (A- Animazione e divulgazione - € 119.834,71);

SI CHIEDE A CODESTA STAZIONE APPALTANTE SE SIA AMMISSIBILE UN RTI MISTO, COME SOPRA DETTAGLIATO, DOVE LA CAPOGRUPPO ASSUME LA QUOTA DEL 60% IN RIFERIMENTO ALLA SOLA CATEGORIA PREVALENTE (E QUINDI IL 60% DI € 119.834,71) E NON CON RIFERIMENTO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO"

R. 21

L'articolo 275 del DPR 207/2010, richiamato dal capitolato speciale d'appalto, avente ad oggetto i "Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento", specifica che "La mandataria in ogni caso deve possedere ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria". Ciò premesso, nonostante l'istituto dell'ATI mista sia utilizzabile in generale per la partecipazione agli appalti, in concreto, almeno nel caso prospettato, le ripartizioni delle "qualificazioni" connesse ai requisiti posseduti dagli operatori presentati non rispetterebbero la regola sopra richiamata.

Infatti, ci si troverebbe di fronte a una siffatta ipotesi:

	Categoria	Importo categoria	Qualità categoria	ATI MISTA
A	Animazione e divulgazione	€ 119.834,71	Categoria prevalente	Orizzontale tra Az. Spec. A (60%) e Az. Spec. B (40%)
B	Formazione e Consulenza	€ 95.041,32	Categoria scorporabile	Verticale su Imp. B
C	Analisi di mercato	€ 41.322,31	Categoria scorporabile	Verticale su Imp. B
D	Sviluppo software	€ 41.322,31	Categoria scorporabile	Verticale su Imp. B

ove l'Azienda Speciale A, mandataria, non eseguirebbe le prestazioni in misura maggioritaria.